

n. 1742/24 Reg. Sentenze
n. 466/22 R.G. Tribunale
n. 892/21 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE PENALE DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

NI NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice dott.Nicola Colantonio, all'udienza del 26-11-2024, ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

OMISSIS

LIBERO / ASSENTE

IMPUTATO

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 495 c.p. poiché, durante il controllo dell'autovettura Fiat Punto tg OMISSIS dallo stesso condotta, da parte del personale dell'UPGSP della Questura di Pescara, invitato a declinare le proprie generalità con esibizione di un documento, dichiarava falsamente di chiamarsi OMISSIS e di non essere in possesso di documento di riconoscimento.

In Pescara il 15.02.2021.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento:

- P.M. OMISSIS;
- avv. OMISSIS.

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME DA VERBALE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il G.U.P. disponeva il rinvio a giudizio di OMISSIS in ordine al fatto di reato riportato in epigrafe. All'udienza del 26-11-2024, all'esito della discussione, le parti concludevano come da verbale.

Osserva il Giudicante che, alla luce di tutte le risultanze dibattimentali, risulta incontestabilmente dimostrata la penale responsabilità del prevenuto.

Ed invero, il teste OMISSIS, in servizio nella Polizia di Stato, riferisce che di aver proceduto a fermare un'autovettura che era condotta dal prevenuto.

Il teste evidenzia che l'imputato, nella circostanza, riferiva ai militi, contrariamente al vero, di chiamarsi OMISSIS.

Così compendiate le risultanze investigative, è pacifico che il prevenuto rendeva a dei Pubblici Ufficiali delle false dichiarazioni in merito alla propria identità personale che dovevano costituire parte integrante del verbale di controllo della viabilità pubblica e circolazione stradale.

In diritto, giova ricordare che integra il reato di cui all'art. 495 cp la condotta di colui che, privo di documenti, fornisca a Pubblici Ufficiali false dichiarazioni sulla propria identità personale, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cp rispetto alla ipotesi di reato di cui all'art. 496 cp (Cfr. Cass. n. 7286/14).

Ed invero, è buona regola segnalare che il reato di false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 125/08, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di "attestazione falsa", sicchè, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire il proprio stato personale, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefacente idoneo a documentarle (Cfr. Cass. n. 19963/09).

Nella vicenda in esame, è pacifico che il prevenuto, privo di documenti, rendeva delle false dichiarazioni sulla propria identità personale che venivano riprodotte (quale parte integrante necessaria) nel verbale formato dai Pubblici Ufficiali procedenti. Sussiste, pertanto, la penale responsabilità di OMISSIS. Procedendo nell'esame della vicenda, preme segnalare che la

Dott.ssa OMISSIS, nominata perito in separato giudizio, ha sottoposto a visita medica il prevenuto. Il Perito, attraverso l'esame clinico effettuato, la visione della documentazione sanitaria e la storia pregressa allo stesso riferibile, ha accertato che il prevenuto risultava, nello stesso periodo di commissione della condotta descritta nell'imputazione, affetto da una patologia psichiatrica incidente sulla capacità di intendere e volere. Il Perito, invero, poteva accertare che il predetto presentava "disturbo antisociale di personalità con abuso di alcol e sostanze psicotrope", che incideva sulla imputabilità scemando grandemente la capacità d'intendere e volere del prevenuto.

A questo punto, è buona regola ricordare che il vizio parziale di mente si applica alle situazioni in cui l'aspetto patologico non inficia tutte le aree del libero movimento dell'essere, in quanto il soggetto con capacità grandemente scemata mantiene comunque un comportamento sufficientemente organizzato, pianificato e lucido. Pertanto, l'apprezzamento della gradazione della capacità di intendere e di volere implica una valutazione dell'intelligenza e, quindi, un'analisi dei suoi vari fattori: il grado di comprensione, l'astrazione, l'ideazione, il giudizio, il pensiero logico, la capacità critica, la rappresentazione simbolica, l'associazione d'idee e l'immaginazione.

Fatta questa premessa, si segnala che la dott.ssa OMISSIS ha affermato che il prevenuto fosse affetto da un disturbo, che, pur giuridicamente rilevante, integrava uno stato di mente tale da escludere parzialmente la capacità di intendere e di volere: ciò proprio in quanto il prevenuto, pur spinto all'azione dalolo stato patologico, manifestava un comportamento ancora sufficientemente organizzato, pianificato e lucido.

Per giunta, relativamente ad eventuali profili di pericolosità sociale, il perito ha accertato che l'imputato attualmente non presenta profili di pericolosità sociale alla luce delle cure sanitarie effettuate: pertanto, non sussistono le condizioni per l'applicazione di misure di sicurezza. Segue l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 89 cp.

I precedenti penali, desumibili nel certificato penale, evidenziano la propensione delinquenziale dell'imputato e determinano l'applicazione della recidiva contestata. L'analisi complessiva della vicenda permette di ritenere l'attenuante di cui all'art. 89 equivalente alla contestata recidiva.

Fatte queste premesse e visto l'art. 133 cpp, pena equa per OMISSIS è anni uno di reclusione a cui segue al condanna al pagamento delle spese processuali.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara - in composizione Monocratica - visti gli art. 533, 535 c.p.p., dichiara OMISSIS colpevole del reato lui ascritto, in concorso dell'attenuante di cui all'art. 89 cp equivalente alla contestata recidiva, e lo condanna alla pena di anni uno di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara, 26.11.2024.

Il Giudice

Dott. Nicola Colantonio